

Legge regionale 23 febbraio 2007 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio.

Art. 57 bis

procedura per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del PCS dei parchi naturali regionali(1)

1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico al piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), l'Ente Parco conforma o adegua il PCS alle previsioni del PPR ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 17 della legge regionale 42/1996 ed entro i termini stabiliti dal PPR. La partecipazione dei competenti organi ministeriali al procedimento è assicurata in applicazione dell'articolo 57 ter.

(2)

2. Il PCS dei parchi naturali regionali con valore di piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell' articolo 144 del decreto legislativo 42/2004 .

3.

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 14/2013

2 Comma 1 sostituito da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 29/2017

3 Comma 3 abrogato da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 29/2017